

Giovedì 13 marzo 2008

## Codice di condotta europeo per l'esportazione di armi

P6\_TA(2008)0101

### Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sul codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi — Mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente vincolante

(2009/C 66 E/08)

*Il Parlamento europeo,*

— visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

- A. considerando che nel 2008 ricorre il decimo anniversario del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (in appresso «Codice»),
- B. considerando che più di due anni fa, il 30 giugno 2005, il Coreper ha concordato a livello tecnico il testo di una posizione comune che è il risultato di un accurato processo di revisione del Codice al fine di trasformarlo in un efficace strumento di controllo delle esportazioni di armi dal territorio dell'UE e da parte di compagnie europee,
- C. considerando che con l'adozione di tale posizione comune il Codice diventerà uno strumento di controllo delle esportazioni di armi giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE,
- D. considerando che in varie occasioni il Parlamento si è vivamente compiaciuto di tale posizione comune, tra l'altro nella sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e sull'ottava relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi <sup>(1)</sup>,
- E. considerando, tuttavia, che dal 2005 il Consiglio non è riuscito ad adottare tale posizione comune a livello politico,
- F. considerando che i motivi di questa mancata adozione non sono mai stati chiariti ufficialmente, ma che sono evidentemente legati al desiderio di alcuni Stati membri dell'UE di abolire l'attuale embargo comunitario sulle esportazioni di armi alla Repubblica popolare cinese,
- G. considerando che tale questione ha acquisito un nuovo carattere d'urgenza, a seguito dei fatti seguenti:
  - i) la firma del trattato di Lisbona, che impegna l'UE ad agire come attore globalmente responsabile;
  - ii) l'evoluzione della politica europea di sicurezza e difesa (PESD), nel cui ambito si procede sempre più a missioni militari e civili esterne dell'UE e il cui personale potrebbe essere minacciato da armi in precedenza fornite da Stati membri;
  - iii) le recenti asserzioni di taluni Stati membri che dichiarano la loro disponibilità ad aumentare le esportazioni di armi quale strumento per promuovere i propri interessi economici;
  - iv) varie iniziative volte ad armonizzare le politiche nazionali di approvvigionamento di armi, nonché il trasferimento e il commercio intracomunitario di armi,
- H. considerando che gli sforzi positivi del COARM (Gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi) per migliorare ulteriormente il Codice e la sua applicazione sono compromessi dalle esportazioni di armi da parte di Stati membri verso paesi che si trovano in situazioni di conflitto, instabilità o mancato rispetto dei diritti umani, e che vengono pertanto considerati come «destinazioni irresponsabili» ai sensi del Codice,

<sup>(1)</sup> GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 210.

Giovedì 13 marzo 2008

- I. considerando che la mancanza di volontà politica di trasformare il Codice in una posizione comune è in contraddizione con il ruolo leader dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nel promuovere strumenti giuridici volti a controllare tutti i trasferimenti internazionali di armi, pubblici e privati, in particolare il trattato sul commercio di armi,
  1. deplora l'attuale impasse politica quanto all'adozione di tale posizione comune nell'ottica del decimo anniversario del Codice;
  2. esorta la Presidenza slovena ad inserire l'adozione della posizione comune come punto permanente nell'ordine del giorno di ciascuna riunione del Consiglio «Affari generali», fino a quando la questione non sarà stata risolta;
  3. invita gli Stati membri dell'UE che si oppongono ad un Codice giuridicamente vincolante a riesaminare la loro posizione;
  4. è convinto che il contributo dell'UE a un trattato sul commercio di armi internazionalmente vincolante acquisterà notevole credibilità non appena il regime comunitario di controllo delle esportazioni di armi diverrà giuridicamente vincolante;
  5. è convinto altresì che, parallelamente all'adozione della posizione comune, andrebbero adottate, tra l'altro, le seguenti misure:
    - a) prevenzione di trasferimenti irresponsabili di armi mediante una rigorosa applicazione dei criteri del Codice sia alle compagnie che alle forze armate nazionali;
    - b) miglioramento e applicazione di controlli del brokeraggio; prevenzione del traffico illegale di armi per via aerea e per nave;
    - c) rapide indagini sulle recenti asserzioni relative alla violazione di embargo sulle armi;
    - d) prevenzione della vendita a broker privati delle armi raccolte durante operazioni PESD e RSS (riforma del settore della sicurezza) e di altre iniziative dell'UE, nonché del loro successivo trasferimento;
    - e) miglioramento della trasparenza e della qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri nel contesto della relazione annuale sul Codice;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.

---

## **La situazione particolare delle donne in carcere e l'impatto della detenzione dei genitori sulla vita sociale e familiare**

P6\_TA(2008)0102

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (2007/2116(INI))**

(2009/C 66 E/09)

*Il Parlamento europeo,*

— visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE e l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata il 12 dicembre 2007 <sup>(1)</sup>, riguardanti la protezione dei diritti dell'uomo,

---

(<sup>1</sup>) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.